

Provincia di



Alessandria

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

BILANCIO DI PREVISIONE

2019 – 2021

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

La presente **“nota Integrativa”**, quale allegato al Bilancio di Previsione 2019 - 2021, è redatta, ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D. lgs 118/2001 e dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo.

Dall'esercizio 2016 è entrato a regime, per gli Enti territoriali che non hanno partecipato alla fase di sperimentazione, la riforma contabile (contabilità armonizzata) ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011, che ha comportato, l'adozione degli schemi di bilancio armonizzato autorizzatorio, per un arco temporale pari al triennio con anche la previsione di cassa relativamente al il primo anno, sebbene in modo graduale, avvalendosi, con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.07.2015, della facoltà concessa ai piccoli Comuni fino ai 5000 abitanti di rinviare:

- al 2017 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato;

- al 2018 l'adozione del bilancio consolidato.

A partire dall'esercizio 2017 si impone, quindi, la contestuale attuazione del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, di cui all'allegato n. 4/3.

Con successiva deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 27 in data 30.04.2018, è stata rinviata al 2018 l'applicazione dei principi della contabilità economico – patrimoniale.

La **“nota Integrativa”** riveste un ruolo di particolare importanza, dovendo:

- contenere le informazioni necessarie in merito ai criteri seguiti dall'Ente per la predisposizione delle previsioni di bilancio;

- e approfondire l'analisi sulla natura delle voci di entrata, nonché della relativa destinazione in termini di spesa;

al fine di rendere comprensibile ai cittadini e a terzi il bilancio, stante il livello di estrema sintesi del bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione ha durata triennale ed espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese.

Le entrate si articolano in: Titoli - Tipologie - Categorie.

Le spese si articolano in: Missioni - Programmi - Titoli - Macroaggregati.

L'unità di voto diviene la "tipologia" di entrata ed il "programma" per la spesa.

TEMPI E MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

Ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione (DUP) entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e dell'approvazione del Bilancio.

L'articolo 174 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, prescrive che lo schema del bilancio di previsione finanziario e le note di aggiornamento del Documento Unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questi presentati all'organo consigliare unitamente agli

allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno, per l'approvazione, secondo le relative modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità.

Il termine per l'approvazione del bilancio 2019 - 2021, è stato differito

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, al 28 febbraio 2019, ed autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio;

- con Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. il 2 febbraio 2019, n. 28, al 31 marzo 2019 e confermata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio;

CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE PREVISIONI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER SPESE POTENZIALI, E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

La formulazione delle previsioni del bilancio 2019-2021, è avvenuta, attenendosi ai principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, delineato dalla legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018), dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio sulla base del trend storico dell'esercizi precedenti, anche degli originari Comuni interessati dalla fusione.

Di seguito vengono illustrati i criteri di formulazione delle previsioni di entrate e di spesa relative al triennio.

ENTRATE

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n. 1, occorre far riferimento al gettito previsto delle principali entrate correnti, volte a finanziare la spesa corrente, di cui l'Ente può disporre. Esse sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie. e da quelle derivanti da servizi pubblici. I tributi a livello locale costituiscono per i piccoli Comuni, privi di servizi produttivi, l'entrata di massimo rilievo, su cui si basano le possibili scelte programmatiche dell'Amministrazione.

A seguito dell'azzeramento dei trasferimenti correnti dello Stato, con l'entrata in vigore del federalismo fiscale, da quasi un decennio, la difficoltà a far quadrare conti e bilanci per effetto, altresì, dei continui tagli operati alle risorse proprie degli enti, mediante prelievi dell'IMU, la politica fiscale a livello locale è stata interessata, gioco forza, da un continuo e progressivo incremento della pressione fiscale riducendo, in quest'ultimi anni, il ruolo dell'ente ad esattore dello Stato, non potendo offrire in cambio un aumento o miglioramento dei servizi, non rimanendo nelle casse del Comune e con registrazione di un sempre maggiore calo delle riscossioni dovute anche alle condizioni di disagio economico dei contribuenti, in conseguenza dell'imperversare della crisi socio-economica a livello nazionale e non solo.

Le scelte di politica tributaria e tariffaria, alla luce di quanto sopra, sono state improntate, ai seguenti indirizzi generali e principi:

- *riduzione della fiscalità locale e contenimento delle tariffe dei servizi*
- *unificazione delle aliquote e dei tributi nell'ambito del territorio del nuovo comune di Cassano Spinola. (con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 10.03.2018, era stato disposto di mantenere per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 37, della legge di bilancio 2018, diversificate e invariate le tariffe, aliquote e detrazioni, dei tributi comunali vigenti nell'anno 2017, per ciascuno dei territori degli originari Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana, interessati dalla fusione ed estinti con l'istituzione del nuovo Comune di Cassano Spinola).*

- lotta all'evasione fiscale; ottimizzando l'attività di recupero evasione dei tributi locali per un principio di equità e per rendere fattibile la riduzione della pressione fiscale;
- accelerazione dei tempi di riscossione ordinaria delle risorse e coattiva per il recupero delle morosità.

Le scelte di politica finanziaria dalle quali dipendono, pertanto gli equilibri generali di bilancio. insistono sui seguenti indirizzi generali:

- potenziamento dell'attività di recupero evasione dei tributi locali per un principio di equità e di contenimento dell'imposizione fiscale in capo a tutti i contribuenti;
- riduzione della spesa corrente, ivi inclusa la spesa del personale, cercando di garantire il livello quali-quantitativo dei servizi;
- mancato ricorso all'indebitamento e attivazione di finanziamenti di altri Enti (Regione, Stato, Terzi ecc...)

I principali tributi locali sono rappresentati dall'Imposta Unica Comunale IUC, istituita con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) dal 1° gennaio 2014, costituita dalle seguenti componenti:

- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (**IMU**)
- TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (**TASI**) - sospesa dal 2016, il cui gettito è garantito come trasferimento dallo Stato
- TASSA SUI RIFIUTI (**TARI**)

Altre entrate di rilievo sono:

- L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
- IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Con la legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) non vige più la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, introdotta dall'art. 1, comma 26, della Legge 208/2015, e rimasta in vigore fino al 2018.

La legge di bilancio ha introdotto in materia di tributi le seguenti novità:

- il comma 1133, lettera b), consente ai Comuni di confermare anche per l'anno 2019 la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale
- il comma 1093, per quanto concerne la TARI, estende, in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, anche al 2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento. La facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie.
- il comma 919 inoltre, ripristina la facoltà di tutti i comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al d.lgs. 507 del 1993, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.
- il comma 1092 della legge di bilancio 2019, estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.

La norma ha effetti negativi minimi sul gettito dell'IMU e permette di superare ostacoli formali per la piena fruizione dell'agevolazione sui comodati tra familiari

Nel prospetto che segue si riportano le previsioni delle entrate assestate dell'esercizio finanziario 2018 e le previsioni di bilancio relative al triennio 2019 - 2021.

Tipologia di entrata	Previsioni	Programmazione annuale	Programmazione pluriennale	
	2018	2019	2020	2021
Accertamento e riscossione coattiva IMU anni precedenti*	18.450,00	38.000,00	36.000,00	36.000,00
IMU	440.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
TASI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TARI	370.000,00	362.000,00	380.000,00	380.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	200.200,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOSAP	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	218.300,00	218.300,00	208.000,00	198.000,00

*Accertamento e riscossione coattiva IMU anni 2014 e 2015, frutto delle proiezioni fornite dalla Ditta incaricata DMC Servizi di Moncalieri.

Di seguito sono riportate le relative aliquote e tariffe che si propongono al Consiglio Comunale per l'approvazione:

IMU

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALiquota IMU %	DETRAZIONE €.	RIDUZIONI
Tutte le altre categorie di immobili non inserite nelle sottostanti classificazioni. Per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta sino al 1° grado (genitore - figlio) è prevista la riduzione del 50% della base imponibile	0,8	0,00	50% della base imponibile
Abitazioni principali categorie A1 - A8 - A9 e relative pertinenze	0,4	200	0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentali (esclusi dall'IMU a norma c.708 art. 1 Legge 147/2013 mentre sono assoggettabili alla TASI per max 1 per mille)	0,0		
Terreni agricoli CON ESENZIONE DAL 2016: 1) dei terreni nelle zone parzialmente delimitate (terreni mappali di cui alla Deliberazione C.R. del 12.5.1988, n. 826-6658)	0,8	0,00	

2) dei terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione alla previdenza agricola			
3) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile			

TASI

La legge di stabilità 2016, ha previsto dal 1.01.2016, l'esonero per le abitazioni principali della TASI, con il conseguente rimborso a cura dello Stato che viene fatto confluire nel Fondo di Solidarietà Comunale.

Il comma 1133, lettera b) della legge di bilancio 2019, consente ai Comuni di confermare, anche per l'anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del Consiglio Comunale. Con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, i Comuni possono quindi confermare, anche per l'anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del Consiglio Comunale, a tal fine modificando l'articolo 1, comma 28 della legge di stabilità 2016.

Il riparto avverrà tramite decreto del Ministro dell'interno, in proporzione alla ripartizione dei contributi già effettuata nei due anni precedenti.

Per l'anno 2019 le relative aliquote, unificate, sono rideterminate nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALiquota TASI Per mille	DETRAZIONE €	RIDUZIONI
Abitazioni principali e relative pertinenze categorie catastali A/1 A/8 e A/9 (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali)	2,5	0,0	0,0
Per tutti gli immobili	0,0		
Fabbricati rurali ad uso strumentali (esclusi dall'IMU a norma c.708 art. 1 Legge 147/2013 mentre sono assoggettabili alla TASI per max 1 per mille)	1,0	0,0	0,0
Abitazioni principali e abitazioni equiparate alle principali (ai sensi dell'art. 11 del Capitolo I del Regolamento IUC)	Esenzione ai sensi della legge di stabilità 2016		

TARI

Il gettito proveniente dal tale tributo deve coprire integralmente i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sia in fase di previsione che di consuntivo, risultanti dal Piano economico - finanziario che di anno in anno deve essere approvato dal Consiglio Comunale unitamente alle relative tariffe, compresa la spesa per i crediti insoluti, così come previsto già dal Dpr 158/1999 per evitare di portare a carico della fiscalità generale i crediti in sofferenza, calcolati nell'importo di €24.000,00, pari al 6,50% delle somme accertate e non riscosse.

Il gettito previsto in bilancio per il triennio derivante dall'applicazione delle tariffe TARI, che saranno approvate dal Consiglio Comunale sulla base del relativo piano finanziario, è di € 362.000,00 con una leggera diminuzione rispetto al precedente anno, dovuta al maggior contributo ANCI CONAI DI € 8.885,00 dovuto all'avvio dal mese di luglio, del servizio porta a porta di raccolta rifiuti, a cura della Società Gestione Ambiente,

In merito ai coefficienti TARI, in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999 il comma 1093 della legge di bilancio 2019, estende anche al 2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento. La facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie.

Altre entrate tributarie:

Addizionale comunale IRPEF

A partire dall'anno 2019, viene prevista l'applicazione di un'aliquota unica dell'addizionale IRPEF comunale, nell'ambito di tutto il territorio comunale del neo istituito Comune di Cassano Spinola, pari allo 0,8 %, con esenzione fino ad € 11.500,00, attualmente in vigore nell'originario Comune di Cassano Spinola, come previsto dall'apposito regolamento comunale, che avrà efficacia fino all'approvazione di un nuovo documento.

Fondo di Solidarietà comunale

Le risorse del Fondo di solidarietà, sono confermate, nell'importo dell'anno 2018, di € 218.300,00, come desunto dal tabulato del M.I. per il calcolo del FSC pubblicato sul sito istituzionale.

Nel fondo confluisce:

- il prelievo IMU, dell'importo di € 99.681,06 pari alla percentuale del 22,43%, versato all'Agenzia dell'Entrata;
- la quota compensativa relativa alle risorse statali a ristoro del mancato gettito del tributo TASI abolito, per ristoro di agevolazioni IMU per comodato d'uso ed IMU terreni;

La struttura attuale del Fondo di solidarietà comunale è prevalentemente **orizzontale**, essendo alimentato esclusivamente dai comuni attraverso il gettito dell'imposta municipale propria, e non anche dalla fiscalità generale, come invece richiesto dalla legge n. 42 del 2009 in riferimento al fondo perequativo per le funzioni fondamentali. Tuttavia tale situazione dipende dal fatto che la componente verticale, finanziata dallo Stato, di fatto è stata annullata dai tagli delle risorse del Fondo, derivanti dalle misure di **concorso alla finanza pubblica** previste per i comuni sulla base dei principi del coordinamento della finanza pubblica, in relazione alle misure di contenimento della spesa introdotte dal Legislatore a partire dall'anno 2010 ad oggi (articolo 16 del D.L. n. 95 del 2012, articolo 47 del D.L. n. 66 del 2014 e articolo 1, comma 435, della legge n. 190 del 2014), cosa che comporta che i trasferimenti complessivi (al netto delle compensazioni dei tributi soppressi) risultino negativi, ossia il comparto dei comuni trasferisce risorse allo Stato

I continui aggiustamenti del sistema della fiscalità municipale rispetto a quanto delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 (attuativo della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale) hanno dato luogo ad un quadro normativo mutevole e di complessa interpretazione, che ha determinato, di conseguenza, frequenti modifiche della disciplina di alimentazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, ai fini dell'assegnazione ai comuni del gettito IMU di loro spettanza in forma territorialmente equilibrata. Dal 2015 ha inoltre preso avvio l'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, per l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

SPESA

Analogamente la previsione di spesa, si è fondata:

- per la parte corrente,

partendo dalle spese sostenute negli esercizi precedenti, obbligatorie e ricorrenti, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, nonché delle nuove o maggiori spese conseguenti al fabbisogno dell'ente, per il perseguimento degli obiettivi strategici e operativi e per il funzionamento dei servizi, sulla base delle richieste dei Responsabili e nell'ambito, naturalmente, delle risorse del bilancio, per il principio dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto, altresì, di quelle derivanti dall'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, introdotta dal nuovo sistema contabile (D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i).

A livello complessivo, la spesa corrente ammonta ad € 1.965.500,00 per l'esercizio 2019, a fronte della spesa prevista in assestamento 2018 di € 2.060.474,93 ad € 1.822.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 ad € 1.770,00 per l'esercizio finanziario 2021.

Particolare attenzione, è riservata alla costituzione e rappresentazione a regime del **"fondo pluriennale vincolato"**, nonché gli accantonamenti per **"rischi e spese potenziali"**, per il **"fondo crediti di dubbia esigibilità"** e per **"il fondo perdite reiterate negli organismi partecipati"**. Il nuovo principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, prevede, infatti, l'obbligatorietà di inserire in bilancio degli accantonamenti per passività potenziali (fondo spese e rischi) e l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Nell'ambito della nuova contabilità armonizzata uno strumento del tutto nuovo, peculiare e fondamentale è certamente costituito dal **"fondo pluriennale vincolato"**, essenziale per garantire l'applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata" e conseguentemente del criterio dell'esigibilità.

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate, uno per la parte corrente e uno per la parte investimenti, per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione dell'esercizio precedente.

Nelle spese il F.P.V. è previsto per ogni missione e programma, sia per la parte corrente che per la parte investimenti, ed è costituito da due quote distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota sarà iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata,
- le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio del triennio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi; **questa fattispecie è quella prevista nel bilancio di previsione 2019-2021**, sfalsata di un anno tra spesa (anno n) ed entrata (anno n+1). ed è desumibile dal cronoprogramma degli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di investimento programmati.

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV è stato quantificato, solo per la parte corrente, in € **13.094,00.**

La legge di bilancio 2018 prevede che Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n.4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno:

- al 70 per cento nel 2017
- all'85 per cento nel 2018
- al 100% dal 2019

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "*Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell'accantonamento, al fondo crediti di dubbia esigibilità, è richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ha preso in esame le seguenti poste di entrata stanziate in bilancio:

- TARI
- Acquedotto comunale anni pregressi (prima del 2018 anno di cessione al SII)
- Proventi illuminazione votiva
- Sanzioni del Codice della Strada
- Recupero evasione IMU
- Proventi concessioni edilizie

Con l'allegato alla presente relazione, si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei FCDE iscritti a Bilancio, nella misura del 100% a titolo cautelativo.

Ai sensi della legge di bilancio 2019 nel corso del 2019, gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione Fondi e Accantonamenti, ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nel relativo allegato al bilancio, se si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) con riferimento all'esercizio 2018, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rispetta i termini di pagamento delle transazioni commerciali (di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002) e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
- b) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine del 2018, si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Tale facoltà può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui sopra, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, rispetta i termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
- b) se il debito commerciale residuo si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Non possono avvalersi della facoltà di riduzione prevista gli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+, non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

FONDO DI RISERVA

Anche il nuovo ordinamento conferma la necessità di iscrizione del fondo di riserva ordinario (articolo 166 del Tuel) *che recita:*"

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza previste in bilancio

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate vincolate) e 222 (anticipazioni di tesoreria), il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo

La previsione di bilancio del Fondo di riserva per l'anno 2019, è di € 8.000,00 pari al 0,41% della spesa corrente, stessa percentuale è stata applicata anche per i successivi esercizi.

FONDO RISCHI PER MAGGIORI SPESE LEGATE A CONTENZIOSO

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) -nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento delle spese, in attesa degli esiti del giudizio, è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tale proposito l'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. Stante la mancanza di contenziosi in corso, non si è proceduto ad effettuare alcun accantonamento a ciò finalizzato.

FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 4 118/2011 e smi -punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito *"Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco"* per un importo di € 1.302,00.

In quanto fondo, non sarà possibile impegnare, tale risorsa, ma dovrà essere eliminato in sede di riaccertamento ordinario, determinando in tal senso, un'economia di bilancio e confluirà nel risultato di amministrazione

FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI

Il principio contabile punto 5.2 invita gli enti, a titolo prudenziale in attesa del nuovo contratto nazionale, a stanziare in bilancio, adeguate risorse non impegnabili che refluiranno nell'avanzo vincolato.

Non si è proceduto ad effettuare alcun accantonamento nell'apposito Fondo, avendo previsto una previsione della spesa del personale di cui agli appositi capitoli una maggiorazione dell'1% a ciò finalizzato.

I rinnovi contrattuali devono essere impegnati e imputati nell'esercizio in cui è firmato il contratto nazionale, salvo che questo non ne preveda un'esigibilità differita.

FONDO A COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona una somma in misura proporzionale alla quota di partecipazione, del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non risultando, dai dati resi disponibili dalle Società, alcun disavanzo, il fondo è stato costituito per un importo minimo di € 1.000,00.

- **per la parte in conto capitale,** le spese attengono:

- **alle opere di importo pari o superiori a 100.000,00** di cui al programma delle opere pubbliche relativo al triennio 2019 – 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.07.2018 di presentazione e approvazione del DUP Semplificato al Bilancio di previsione 2019 - 2021, nel quale è inclusa la programmazione triennale delle OO.PP. e successivamente modificato e riapprovato con deliberazioni della Giunta comunale n. 29 del 23.11.2018 e n. 9 del 20.02.2019 che consta delle seguenti schede allegate alla nota di aggiornamento al DUP a cui si fa rinvio:

- Scheda A – Quadro delle risorse disponibili;
- Scheda B – Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D – Programma triennale delle OO.PP. 2019 – 2021 - elenco degli interventi;
- Scheda E - Programma triennale delle OO.PP. 2019 – 2021 - interventi ricompresi nell’elenco annuale;
- Scheda F - Programma triennale delle OO.PP. 2019 – 2021 - elenco interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati

Redatte dall’Arch. Giacomo Tofalo Responsabile dell’Area Tecnica in conformità alle schede allegate al Decreto delle Infrastrutture e dei trasporti 16.01.2018, n. 14, recante “Procedure e schemi tipo per la redazione e pubblicazione del Programma triennale dei lavori pubblici...omissis”.

Di seguito si riportano in sintesi le opere pubbliche inserite nel Programma triennale e relativo elenco annuale.

DENOMINAZIONE LAVORI	2018	2019	2020
Risagomatura e ripristino deflusso Rio Predazzo e costruzione nuovo Ponte sulla ex S.S. 35 dei Giovi	270.000,00	935.000,00	935.000,00
Sistemazione idrogeologica del Rio Garigliano	60.000,00	235.000,00	0,00
Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del versante retrostante gli edifici di Via Arzani	70.000,00	265.000,00	0,00
Lavori adeguamento sismico al complesso scolastico	1.130.000,00	0,00	0,00
Alluvione 2014 – messa in sicurezza versante ovest dell’abitato	200.000,00	0,00	0,00
Alluvione 2014 – consolidamento versante est dell’abitato	0,00	370.145,00	0,00
Interventi sistemazione idrogeologica versante est	0,00	500.000,00	0,00
Progetto sicurezza urbana – videosorveglianza	180.500,00	0,00	0,00

- **alle spese di investimento**, individuate nella tabella sotto riportata, distinte per fonti di finanziamento e per annualità:

Denominazione	Finanziamento	2019	2020	2021
Lavori messa in sicurezza Area Busseti	Avanzo amm.ne € 26.000,00	40.000,00	40.000,00	0
	Entrate correnti € 14.000,00			
Recupero Area Palazzo Belforte		0	0	50.000,00
Fotovoltaico Palazzo Comunale e Scuole		0	40.000,00	40.000,00
Progetto Sicurezza Urbana – Installazione impianti semaforici e passaggi pedonali	Contributo statale	40.000,00	0	0
Lavori sistemazione impianti sportivi	Oneri Urbanizzazione	20.000,00	0	0
Realizzazione marciapiedi Via Circonvallazione e Gavazzana	Avanzo amministrazione	40.000,00	0	0
Lavori ripristini stradali	Entrate correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Lavori prosecuzione porfido Gavazzana e Via Rolino		0	40.000,00	40.000,00
Recupero Area Castello		0	0	20.000,00
Interventi riqualificazione centro abitato	Entrate correnti € 10.000,00	30.000,00	20.000,00	25.000,00
	Oneri att.comm.€ 20.000,00			
Manutenzione straordinaria patrimonio	Entrate correnti € 28.000,00	58.000,00	52.855,00	36.000,00
	Oneri Urban.ne € 30.000,00			
Servizio estumulazioni ed esumazioni cimiteriali		0	20.000,00	20.000,00

La possibilità di effettuare spese in conto capitale è fortemente influenzata dalla capacità di reperimento di risorse, sempre più ridotta, a causa della riduzione dei trasferimenti dall'alto ed una limitata autonomia finanziaria.

Come risulta dalla sopra riportata tabella il pareggio del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, è stato conseguito mediante applicazione di quota parte del risultato di amministrazione presunto, pari ad € 80.000,00, da destinazione libera, per il finanziamento di investimenti.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2018 E RELATIVO UTILIZZO

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione in considerazione del fatto che la relativa proposta di bilancio 2019-2021, viene presentata al Consiglio comunale, prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione dell'anno precedente (2018).

L'articolo 1, comma 820, della legge di bilancio 2019, prevede che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17

maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni (senza alcuna esclusione) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. come chiarito, altresì, dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 14.02.2019.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Anno 2018

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Comune di Cassano Spinola

Esercizio 2018

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01/01/2018			-
RISCOSSIONI	604.096,99	2.461.613,31	3.065.710,30
PAGAMENTI	576.557,27	2.333.276,09	2.909.833,36
FONDO DI CASSA AL 31/12/2018			155.876,94
RESIDUI ATTIVI	306.751,46	612.603,90	919.355,36
RESIDUI PASSIVI	235.562,35	585.053,95	820.616,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			13.094,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 (A)			241.522,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2018

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	115.670,00
Totale parte accantonata (B)	115.670,00
Fondo accantonamento fine mandato Sindaco	2.814,00
Totale parte vincolata ©	2.814,00
Parte destinata agli investimenti	-
Totale parte destinata agli investimenti (D)	-
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	123.038,00

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.

EQUILIBRI E PAREGGIO DI BILANCIO

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019 - 2021 da rispettare in sede di programmazione e di gestione riportati nella tabella n°1 sono:

Il principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

La seguente tabella evidenzia il conseguito equilibrio complessivo della gestione 2019 - 2021.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO				
ENTRATA	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
	Competenza	Cassa		
Avanzo di amministrazione	66.000,00	0	0	0
Fondo Pluriennale Vincolato	13.094,00	0	0	0
Titolo 1	1.236.300,00	1.590.752,50	1.242.000,00	1.215.000,00
Titolo 2	277.210,00	403.510,00	277.210,00	277.210,00
Titolo 3	665.126,00	1.104.376,35	565.645,00	545.790,00
Titolo 4	2.002.270,00	2.058.715,84	2.415.145,00	1.045.000,00
Titolo 5	0	8.509,30	0	0
Titolo 6	0	0	0	0
Titolo 7	680.000,00	680.000,00	700.000,00	700.000,00
Titolo 9	400.000,00	413.789,73	400.000,00	400.000,00
Totale	5.340.000,00	6.259.653,72	5.600.000,00	4.200.000,00

SPESA	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1	1.965.500,00	2.695.454,71	1.822.000,00	1.770.000,00
Titolo 2	2.178.500,00	2.262.389,20	2.558.000,00	1.206.000,00
Titolo 3	0	0	0	0
Titolo 4	116.000,00	116.000,00	120.000,00	124.000,00
Titolo 5	680.000,00	680.000,00	700.000,00	700.000,00
Titolo 7	400.000,00	420.496,68	400.000,00	400.000,00
Totale	5.340.000,00	6.174.790,59	5.600.000,00	4.200.000,00

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

La parte corrente presenta una maggiore entrata rispetto alla spesa di **€ 130.230,00** come dimostrato dalla tabella sotto riportata, destinata al finanziamento di spese di investimento.

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

L'equilibrio della situazione in conto capitale è garantito mediante l'utilizzo di maggiori entrate correnti per **€ 130.230,00** come dimostrato dalla tabella.

Gli equilibri parziali	2019	2020	2021
Risultato del Bilancio corrente (Entrate correnti - Spese correnti)	130.230,00	142.855,00	161.000,00
Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) (Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)	0,00	0,00	0,00
Risultato del Bilancio investimenti (Entrate investimenti - Spese investimenti)	-130.230,00	- 142.855,0 0	- 161.000,0 0
Risultato del Bilancio movimenti di fondi (Entrate movimenti di fondi - Spese movimenti di fondi)	0,00	0,00	0,00
Saldo complessivo (Entrate – Spese)	0,00	0,00	0,00

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tra cui i Comuni, devono conseguire gli equilibri di bilancio, in sede di programmazione e di gestione, ovvero *un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali*.

Come per gli esercizi precedenti, (comma 711 della legge di stabilità 2016) anche nel 2019 con la legge di stabilità 2019, nel meccanismo per la determinazione del saldo la legge si contempla che nelle entrate e nelle spese finali, in termini di competenza, è computato il “fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa”, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio il “fondo pluriennale vincolato” facilita, il rispetto degli equilibri ed aumenta la capacità di spesa, soprattutto sul versante degli investimenti.

Nella nuova formulazione degli artt. 40, D.Lgs. n. 118/2011 e 162, comma 6, TUEL, il pareggio complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo e del recupero del disavanzo di amministrazione, deve garantire un **fondo di cassa finale non negativo**.

L'articolo 1, comma 820, della legge di bilancio 2019, come già sopra richiamato prevede che, a decorrere dall'anno 2019, tutti i comuni (senza alcuna esclusione) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. come chiarito, altresì, dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 14.02.2019.

Alla luce di quanto sopra, il bilancio di previsione 2019 - 2021, garantisce il pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate risulta uguale al totale delle spese, nonché gli equilibri di bilancio, ovvero **un saldo non negativo**, in termini di competenza, tra le entrate e le

spese finali, come dimostrato dal prospetto allegato di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

LA SITUAZIONE DI CASSA

Nella nuova formulazione degli artt. 40, D.Lgs. n. 118/2011 e 162, comma 6, TUEL, il pareggio complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo e del recupero del disavanzo di amministrazione, deve garantire un fondo di cassa finale non negativo.

Il Comune di Cassano Spinola, da anni, ha enormi difficoltà in merito alla situazione di cassa, con conseguente necessità di ricorso all'anticipazione di tesoreria, come si evince anche dalla previsione stanziata a bilancio. Situazione aggravata, negli ultimi anni, anche dalla crisi economica che rende sempre più difficoltosa la riscossione dei tributi e dalla difficoltà nel recupero dei crediti.

Nell'obiettivo del perseguimento del pareggio di cassa tale previsione potrà essere suscettibile di variazioni, anche notevoli, in corso d'anno, anche in virtù delle misure adottate al fine dell'accelerazione della riscossione coattiva dei crediti pregressi, nonché in considerazione dell'attenzione che sarà prestata alla connessa gestione dei flussi di cassa, soprattutto delle poste più rilevanti.

LE PREVISIONI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2019 (2020 - 2021)

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una importanza maggiore che in passato poiché:

- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi;
- in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2020 - 2021 è in grado di evidenziare in anticipo le difficoltà che l'Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per essere attuate.

CONCLUSIONI

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili e risulta coerente con gli indirizzi dell'Amministrazione e gli obiettivi definiti nel Documento Unico di Programmazione.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Domenica La Pepa

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Andrea Campi